

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Safety And Research Academy – Accademia di Diffusione della Cultura della Sicurezza sui luoghi di Lavoro e della Ricerca”, in seguito SARA

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Salerno, alla Via Luigi Settembrini,24 non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata ed ha carattere apartitico e asindacale. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. SARA potrà essere presente nel Territorio Nazionale con sedi periferiche e in altre Nazioni Europee.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. SARA è una Associazione senza scopo di lucro, costituita senza limitazioni di durata, con fini scientifici, culturali e divulgativi nel settore della Sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo ambito SARA si avvale del supporto della scienza e della tecnologia informatica e si impegna a mantenere un elevato standard professionale tra i suoi soci. Lo sviluppo dell'Associazione sarà promosso con tutti i mezzi ritenuti appropriati a far fronte alle esigenze che via via si presenteranno. SARA ha lo scopo prevalente di promuovere attività di carattere scientifico e culturale legate alla diffusione della sensibilizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Essa svolge attività anche in partenariato con enti paritetici e con organizzazioni sindacali, oltre che con la collaborazione di enti ed istituzioni. Essa svolge anche attività di promozione, ricerca e divulgazione dei sistemi legati al rispetto del D.Lgs 81/08 e di ogni eventuale declinazione territoriale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Accademia può svolgere le seguenti attività:

a) culturali, mediante organizzazione di eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, seminari, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari;

b) formazione, corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare in ambito sicurezza, istituzione di borse di studio, costituzione di gruppi di approfondimento e ricerca;

c) sociali, mediante iniziative caritative, umanitarie, incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività ;

d) iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri, riviste, e/o bollettini, pubblicazione degli atti riguardanti conferenze, convegni, seminari di studi e ricerche e la relativa distribuzione.

e) promozione ed organizzazione di nuove iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo dell'applicazione della normativa di riferimento, ricerca di sistemi telematici e scientifici atti a sviluppare, ampliare ed aggiornare la formazione e la cultura in materia degli associati al fine di avvicinarli ed introdurli all'uso corretto e costruttivo dei sistemi di sicurezza aziendale.

f) collaborazione con enti pubblici e privati alla ideazione, promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di iniziative di divulgazione, di formazione, di insegnamento, di ricerca e di sperimentazione nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso seminari, conferenze, tavole rotonde, mostre, convegni, corsi di formazione, attività editoriali convenzionali (pubblicazioni divulgative) ed elettroniche (banche dati, BBS, ecc.);

g) L'Accademia può partecipare ad Enti, con scopi culturali, artistici, sociali ed umanitari e ad attività di studio e di ricerca presso Università e Centri di Ricerca.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta e dietro presentazione di due Soci Fondatori del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Si individuano fin da adesso tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- **Soci Sostenitori:** fondazioni o enti pubblici e privati aventi finalità culturali, caritative ed associazioni con identiche finalità che condividono lo spirito dell'Accademia e per questo intendono sostenerla economicamente, questi ultimi non hanno diritto di voto

Il numero dei soci effettivi e sostenitori è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Accademia:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il vice presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO

Tutte le cariche sono rinnovabili, onorifiche, gratuite e rieleggibili.

In occasione della prestazione d'opera dei singoli soci, il consiglio direttivo può deliberare un opportuno trattamento economico.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10.1 ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente dell'Accademia;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;

- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;
- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Accademia e sulle attività svolte e da svolgere;
- Emanare/aggiornare ed approvare Regolamento d'attuazione dello Statuto;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare sul trasferimento della Sede Sociale e l'apertura di sedi periferiche dell'Accademia;
- Deliberare su ogni altro argomento di pertinenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 10.2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a- approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b- sciogliere l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare Presidenti Onorari tutti quei personaggi illustri del panorama culturale, che dimostrano interesse per gli stessi fini socio culturali del sodalizio.

Art. 11.1

Il Consiglio Direttivo supporta il Presidente nelle scelte di gestione dell'Accademia e delle relative attività di amministrazione. Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali, ad esso spetta, in particolare, di:

- presentare alla Assemblea Generale il rendiconto annuale della gestione;
- nominare, secondo le norme fissate dall'art. 30, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare in merito alla istituzione ed allo scioglimento di Sezioni periferiche ed alle istanze delle medesime;
- approvare le proposte di modifiche allo Statuto e sottoporle a referendum tra i Soci,
- determinare le quote sociali;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale e del Codice Etico e di Condotta Professionale;
- assolvere ai compiti di cui ai precedenti art.7 e 9;

Art. 11.2

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, e comunque almeno con cadenza mensile.

Art. 11.3

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza

dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Art. 12 PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Accademia, egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento dell'attività.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Accademia sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale attua le deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea ed in caso d'urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo ratifica dell'organo competente.

Il Presidente resta in carica un quinquennio ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 13 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza o d'impedimento, svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 14 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile della struttura tecnico operativa dell'Accademia e ne garantisce il funzionamento.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Presidente; risponde dello svolgimento delle funzioni associative: Il Segretario Generale può essere sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal tesoriere che svolgerà i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 TESORIERE

Il tesoriere è responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo dell'Accademia ed ha la delega sui conti e depositi ad essa intestati. Le operazioni finanziarie sono disposte congiuntamente dal presidente e/o Vice Presidente e dal Segretario Generale e/o Tesoriere.

Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri composto di 3 (tre) membri viene nominato dall'Assemblea fra

personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri esprime a maggioranza parere su controversie sociali tra gli associati e l'Accademia e sul comportamento degli associati ritenuto lesivo dell'Accademia o i suoi organi; sul quale parere l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti composto di 3 (tre) membri viene nominato dall'Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercita la vigilanza nell'amministrazione dell'Accademia con ampia facoltà di controllo;
- b) redige la relazione del rendiconto consuntivo annuale;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
- d) verifica la consistenza di cassa;
- e) chiede la convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio può procedere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18 MEZZI FINANZIARI

Le entrate dell'Accademia SARA sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e contributi associativi fissati dall'Assemblea e versati dai soci. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili;
- da oblazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni, legati o lasciti, da parte di soci, di terzi, di enti pubblici o privati e di Amministrazioni pubbliche.

I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento della nuova iscrizione del nuovo socio.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Accademia è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno solare in corso e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 19 BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il Bilancio predisposto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo è esaminato dall'Assemblea come indicato all'Art. 13.

A tale scopo il Bilancio ed il rendiconto dovranno essere depositati presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea affinché i soci ne possano prendere visione. Le rendite annue del patrimonio e degli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo purché destinati ai fini istituzionali dell'Accademia.

I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati neanche in forma indiretta.

Il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione deve essere previsto nel Bilancio Preventivo dell'anno successivo.

Art. 20 ONORIFICENZE

L'Accademia per i suoi associati o per quanti collaborino per lo sviluppo delle finalità del sodalizio può concedere onorificenze d'Ufficio, di Merito e d'Onore.

Art. 21 SCIoglimento

L'Accademia può essere sciolta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria:

In caso di scioglimento l'Accademia procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini o distribuiti per finalità di utilità sociale.

Art. 22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci o circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.